



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Capitaneria di porto di Venezia

## **ORDINANZA**

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

**VISTA:** l'istanza prot. n. 284/APVE PAL datata 23/10/2020, come successivamente integrata con relazione del 06/11/2020, con la quale l'Impresa ROSSI RENZO Costruzioni S.r.l. di Marcon (VE), ha richiesto l'emissione di un provvedimento di disciplina della navigazione in occasione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino di un tratto di palancolato che delimita la cassa di colmata "Molo Sali", sita nel Canale Industriale Nord di porto Marghera;

**VISTA:** la nota protocollo n°14808 in data 26/10/2020 dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con la quale ha comunicato di avere affidato i lavori di messa in sicurezza e ripristino di un tratto di palancolato della cassa di colmata "Molo Sali", sita nel Canale Industriale Nord di porto Marghera, all'Impresa ROSSI RENZO Costruzioni S.r.l. di Marcon (VE);

**VISTA:** l'autorizzazione n°196/2020, in data 12/11/2020, con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito le prescrizioni di carattere nautico ai Comandanti dei mezzi navali impiegati nei lavori di che trattasi;

**RITENUTO NECESSARIO:** disciplinare la navigazione in ambito portuale, in occasione dello svolgimento dei lavori di che trattasi, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

**VISTA:** la Legge 5 marzo 1963, n. 366, recante "*Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado*";

**VISTA:** La Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 che ha recepito il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72;

**VISTA:** la Legge 24 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni – "*Riordino della legislazione in materia portuale*";

**VISTO:** il “*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*”, approvato con la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI:** gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

## **RENDE NOTO**

che dalla data di emissione della presente Ordinanza e **fino al 12 marzo 2021**, in orario diurno ed in condizioni meteo marine favorevoli, l’Impresa ROSSI RENZO Costruzioni S.r.l. eseguirà, per conto dell’Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., lavori di messa in sicurezza e ripristino di un tratto di palancolato che delimita la cassa di colmata “Molo Sali”, sita nel **Canale Industriale Nord** di porto Marghera, con l’impiego delle seguenti unità navali:

- motopontone denominato “**ALBARELLA**” (6V23272 – RV04244);
- motopontone denominato “**MONTE CIVETTA**” (6V40034 – RV00304);
- motopontone denominato “**MONTE PELMO**” (6V30334 – RV05200).

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

*(Disciplina della navigazione in prossimità dell’area di intervento)*

Durante l’intero arco temporale di cui al “rende noto”, l’area meglio evidenziata negli allegati 1-2 alla presente Ordinanza, sarà interdetta alla navigazione, alla sosta, all’ancoraggio e ad ogni altro uso pubblico, alle unità navali di tutte le tipologie, ad eccezione dei mezzi nautici impegnati nei lavori di che trattasi, nonché alle unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia, di Pubblica Sicurezza e di Soccorso.

Le unità navali in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato dai lavori di cui al “rende noto” dovranno altresì osservare le seguenti prescrizioni:

- procedere alla minima velocità di manovra necessaria per il governo in sicurezza, in modo tale da non creare movimenti ondosi tali da compromettere la sicurezza delle operazioni, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice dei lavori;
- adottare tutti gli accorgimenti per evitare l’ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione;

- segnalare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia ogni situazione di pericolo, anche presunto e potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione e all'incolumità di persone e/o cose;
- assicurare l'ascolto radio continuo sui canali 16 e 13 VHF.

## **Articolo 2**

*(Disposizioni finali e sanzionatorie)*

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi degli articoli 1174, comma 1, e/o 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

  
IL COMANDANTE  
CA (CP) Piero F. LIZZARI  
*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)*

INQUADRAMENTO GENERALE



ZONA DI INTERVENTO

